

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 16 maggio 2024, n. 19391 - Ramacci, pres.; Corbetta, est.; Molino, P.M. (diff.) - Costa, ric. (*Cassa senza rinvio Trib. Cassino 1° giugno 2023*)

Acque - Reflui provenienti da una struttura sanitaria - acque reflue industriali.

Rientrano nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti da una struttura sanitaria in quanto non riconducibili nella definizione di «acque reflue domestiche», la quale oltre al riferimento al metabolismo umano, si incentra sul tipo di attività di provenienza di tali scarichi, ossia le «attività domestiche»: locuzione che è chiaramente riferita alla convivenza e coabitazioni di persone, ma in un ambito strettamente e necessariamente solo familiare, come, del resto, corroborato dall'etimologia dell'aggettivo che descrive le attività - «domestiche», appunto (1).

(1) Sulla differenza tra acque reflue industriali ed acque reflue domestiche, cfr. Cass. Sez. III 24 marzo 2009, n. 12865, Bonaffini, rv. 243.122, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2009, 1-2, 418, e in *Ambiente e sviluppo*, 2009, 7, 626; cfr. anche Cass. Sez. III 23 gennaio 2015 (ud. 2 ottobre 2014), n. 3199, Verbicaro, rv. 262.006, *ivi*, 2015, 5, 323.

*

Cass. Sez. III 8 maggio 2024, n. 18046 - Ramacci, pres.; Aceto, est.; Oesi, P.M. (parz. diff.) - Pa.Ev., ric. (*Conferma Trib. lib. Cosenza 28 giugno 2023*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di abbandono di rifiuti - Qualifica soggettiva - Provenienza dei rifiuti dall'attività di impresa - Rifiuti di diversa provenienza.

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, è necessaria e sufficiente la qualifica soggettiva dell'autore della condotta, non essendo altresì richiesto che i rifiuti abbandonati derivino dalla specifica attività di impresa, posto che il reato in esame può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 256, comma 2, riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva (1).

(1) Sul rilievo che, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è necessaria la qualifica formale di imprenditore dell'autore della condotta, essendo sufficiente l'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima, cfr. Cass. Sez. III 20 gennaio 2023 (ud. 6 ottobre 2022, n. 2339), Forestiere, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2023, 3-4, 671.

*

Cass. Sez. III 22 aprile 2024, n. 16710 - Sarno, pres.; Galanti, est.; Seccia, P.M. (conf.) - Menegotto, ric. (*Cassa in parte senza rinvio App. Trieste 15 maggio 2023*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato - Decorrenza della prescrizione.

In caso di «deposito incontrollato», ossia di quella attività prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero (analoga allo stoccaggio ma precedente alla attività di gestione dei rifiuti), la relativa condotta si protrae nel tempo, perché implica una «custodia», integrando così un reato permanente che si esaurisce con la cessazione dell'antigiuridicità mediante il conseguimento della necessaria autorizzazione, ovvero con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti, con un provvedimento cautelare di natura reale, ovvero con la sentenza di primo grado, mentre, in assenza di provvedimento cautelare o di autorizzazione (e prima della sentenza di primo grado), la decorrenza della prescrizione deve essere individuata nel momento dell'accertamento nel quale è stata constatata la protrazione della situazione antigiuridica per la mancata rimozione dei rifiuti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 14 febbraio 2018 (ud. 22 novembre 2017), n. 6999, Paglia, rv. 272.632, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 4, 265.

*

Cass. Sez. III 18 aprile 2024, n. 16191 (c.c.) - Ramacci, pres.; Galanti, est.; Molino, P.M. (parz. diff.) - Russo, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. lib. Catanzaro 12 settembre 2023*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Responsabile tecnico dell'impresa.

L'art. 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento relativo all'istituzione dell'Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria «posizione di garanzia» relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al d. lgs. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa (1).

(1) Nessun precedente in termini. Per una descrizione della figura del responsabile tecnico di cui art. 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II stralcio 18 aprile 2023, n. 6718, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cass. Sez. III 16 aprile 2024, n. 15626 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - Schlatter, ric. (Conferma App. Bologna 15 settembre 2022)

Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento - Attività prodromiche - Analisi dei rifiuti - Onere del produttore.

Ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. n. 152/06 è onere del produttore dei rifiuti procedere al relativo smaltimento e tale principio determina l'onere dello svolgimento delle attività prodromiche, tra cui può rientrare, ove ritenuta necessaria rispetto al processo di produzione, ai fini del corretto smaltimento, anche l'analisi dei rifiuti, che dunque integra un onere di chiunque proceda alla produzione dei rifiuti sin dal primo giorno dello svolgimento della relativa attività (1).

(1) Sul dovere gravante su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti di controllare il regolare svolgimento delle fasi, sia antecedenti che successive, a quella svolta, cfr. Cass. Sez. III 14 febbraio 2020 (ud. 11 dicembre 2019), n. 5912, Arzaroli, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 4, 329.

*

Cass. Sez. III 12 aprile 2024, n. 15117 - Sarno, pres.; Corbetta, est.; Seccia, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Sassi, ric. (Conferma Trib. Udine 6 luglio 2023)

Produzione, commercio e consumo - Alimenti - Vendita di prosciutti contaminati da insetticidi.

Integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, e non il delitto di frode in commercio, la condotta di chi detiene per la vendita prosciutti conservati, durante la fase di stagionatura, in sale sottoposte a trattamenti di disinfestazione eseguiti con insetticidi nebulizzati, il cui utilizzo è vietato con riguardo agli alimenti (1).

(1) Sul rilievo che il delitto di frode in commercio, incriminando la consegna all'acquirente di un *aliud pro alio* o di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, tutela la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, ma non la liceità del commercio del prodotto destinato alla vendita, cfr. Cass. Sez. III 1° aprile 2019 (ud. 4 dicembre 2018), n. 14017, Origlia, rv. 275.357.

*

Cass. Sez. III 10 aprile 2024, n. 14721 - Ramacci, pres.; Scarcella, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Venturini, ric. (Dichiara inammissibile App. Brescia 10 luglio 2023)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività autorizzate di autodemolizione e bonifica di autoveicoli da rottamare e recupero e messa in riserva di materiale ferroso con un elenco preciso di codici rifiuto - Illecita gestione di rifiuti (veicoli fuori uso).

Il reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 può concorrere materialmente, se riguardante rifiuti consistenti in veicoli fuori uso, con il reato di cui all'art. 13 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, in quanto mentre la prima contravvenzione attiene ad una azione diversificata di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi svolta in assenza di preventiva autorizzazione, la seconda fattispecie è integrata da una attività imprenditoriale di gestione dei veicoli fuori uso non soggetta ad autorizzazione ambientale preventiva, svolta in violazione di una serie di prescrizioni specifiche dettate non solo per la salvaguardia dell'ambiente ma anche per il riutilizzo ottimale dei veicoli (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 3 marzo 2015 (ud. 20 novembre 2014), n. 9217, Ferrara, rv. 262.521, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 7, 463.

*

Cass. Sez. III 10 aprile 2024 n. 14720 - Ramacci, pres.; Galanti, est.; Patola, P.M. (conf.) - Ric. Tricomi, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Messina 27 ottobre 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto occasionale di rifiuti pericolosi propri - Iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali - Necessità - Mancata iscrizione - Conseguenze.

Anche l'occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell'esercizio della propria attività d'impresa richiede l'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali, sia pur nell'apposita sezione di cui all'art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006 e secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione. L'inadempimento di tali obblighi di comunicazione e iscrizione integra la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 giugno 2016, n. 26435, Pagliuchi, rv. 267.660, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 10, 674.

*

Cass. Sez. III 21 marzo 2024, n. 11831 - Ramacci, pres.; Galanti, est.; Pratola, P.M. (parz. diff.) - Schiava, ric. (*Dichiara inammissibile App. Venezia 27 aprile 2023*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di deposito incontrollato di rifiuti - Momento consumativo del reato di inottemperanza alla ordinanza di rimozione.

In ordine all'individuazione del momento consumativo del reato di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 si ritiene che la fattispecie abbia natura permanente e la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della condotta, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto. Tale principio muove dal presupposto che la natura di reato omissivo permanente della contravvenzione in esame è individuata tenendo conto del fatto che il termine per l'adempimento di quanto indicato nell'ordinanza è fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può essere adempiuta in modo utile, sia pure tardivo; sicché non viene meno l'obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 3 settembre 2018, n. 39430, Pavan, rv. 273.841, in *Foro it.*, 2018, 2, 12, 707, e in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 11, 761.

*

Cass. Sez. III 20 marzo 2024, n. 11617 (c.c.) - Ramacci, pres.; Galanti, est.; Dall'Olio, P.M. (conf.) - Ventrone, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. ries. Potenza 19 settembre 2023*)

Sanità pubblica - Trasporto e successivo smaltimento illecito, rifiuti provenienti dalle attività di cartiera e fanghi di depurazione - Profitto e sequestro a fine di confisca nel delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c.p.

La nozione di profitto del reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. non può essere ridotta al solo «utile netto», dovendosi invece ritenere, in conformità con la natura «riequilibratrice» di tale confisca (ed a differenza di quella dello «strumento del reato»), riferita a tutto ciò che consegue in via immediata e diretta al reato, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione sottrarrebbe il colpevole al rischio economico del reato. In tema di sequestro finalizzato alla confisca del profitto del delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, pur senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. VI 19 febbraio 2021 (ud. 21 ottobre 2020), n. 6607, Venuti, rv. 281.046.

*

Cass. Sez. III 20 marzo 2024, n. 11599 - Ramacci, pres.; Galanti, et.; Dall'Olio, P.M. (diff.) - La Fauci, ric. (*Cassa senza rinvio App. Messina 17 marzo 2023*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività estrattiva di una cava di argilla azzurra - Gestione illecita di rifiuti non pericolosi da altri abusivamente smaltiti o abbandonati.

Commette il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256, comma 1, d. lgs. 152/2006, colui che, rinvenuti rifiuti da altri abusivamente smaltiti o abbandonati, compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quali la raccolta, lo stoccaggio, l'abbandono o lo smaltimento in assenza di autorizzazione (1).

(1) Sul rilievo secondo il quale per la commissione del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale, purché costituisca una «attività» e non sia assolutamente occasionale, cfr. Cass. Sez. III 1° febbraio 2023, n. 4209, Acampora, in www.osservatorioagromafie.it, e in *Ambiente e sviluppo*, 2023, 3, 180.

*

Cass. Sez. III 19 marzo 2024, n. 11400 (c.c.) - Ramacci, pres.; Aceto, est.; Di Nardo, P.M. (diff.) - Tribunale Treviso, ric. (*Regola giurisdizione*)

Sanità pubblica - Cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti - Consumazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Giurisdizione.

Ai fini della consumazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è necessario aver riguardo al momento e al luogo nel quale si verificano tutti gli elementi tipici del reato. Potrebbe dunque accadere che venga posta in essere una o più delle condotte tipiche che abbiano ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti ma senza l'allestimento di mezzi e attività continuative; così come potrebbe accadere che venga posta in essere una delle condotte tipiche con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate ma in relazione a limitate quantità di rifiuti. Deve essere ulteriormente precisato che il requisito della quantità ingente di rifiuti gestiti non sempre si realizza con una sola condotta sicché quando tale requisito viene integrato solo a seguito della reiterazione delle condotte, quelle precedenti assumono la diversa qualificazione imposta dall'art. 452 quaterdecies c.p. sempre che siano poste in essere sin da subito attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative (1).

(1) Relativamente alla consumazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione, cfr. Cass. Sez. III 16 novembre 2021, n. 41583, Rizzuto, rv. 282.458.

*

Cass. Sez. III 19 marzo 2024, n. 11390 - Ramacci, pres.; Semeraro, est.; Di Nardo, P.M. (diff.) - Ric. Palumbo, ric. (*Cassa in parte senza rinvio App. Messina 14 ottobre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione - Qualificazione ed accertamento della pericolosità - detentore di un rifiuto di cui non sia immediatamente nota la composizione potenzialmente pericolosa.

In tema di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 28 marzo 2019, il detentore di un rifiuto di cui non sia immediatamente nota la composizione potenzialmente pericolosa ha l'onere di raccogliere informazioni valevoli all'acquisizione di sufficiente conoscenza di tale composizione, così da attribuire al rifiuto il codice appropriato, non essendo consentite scelte arbitrarie circa le modalità di qualificazione del rifiuto e l'accertamento della sua pericolosità. (Fattispecie in cui, per la gestione di materiale abrasivo di scarto - c.d. «grit esausto» - costituente rifiuto speciale pericoloso, era stato utilizzato un codice CER relativo a «materiale misto da demolizione», volutamente errato) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 21 novembre 2019, n. 47288, Verlezza, rv. 277.898, in *Studium juris*, 2020, 6, 760, e in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 1, 12.

*

Cass. Sez. III 12 marzo 2024, n. 10237 - Ramacci, pres.; Scarcella, est.; Seccia, P.M. (conf.) - P.R. in proc. Fissore (*Cassa in parte con rinvio Trib. Asti 24 maggio 2023*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Presenza di additivi chimici negli ingredienti utilizzati - Reato configurabile - Art. 5, comma 1, lett. g), legge n. 283 del 1962 - Art. 516 c.p. - Individuazione.

Integra la contravvenzione di pericolo presunto di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), l. 30 aprile 1962, n. 283, punibile a titolo di colpa, l'originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari, mentre dà luogo al delitto previsto dall'art. 516 c.p., punibile a titolo di dolo, l'aggiunta intenzionale della sostanza vietata (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 20 aprile 2020, n. 12532, Roddolo, rv. 279.066, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2021, 1-2, 414, in *Foro it.*, 2020, 2, 11, 704, e in *Studium juris*, 2020, 12, 1555.

Cass. Sez. III 12 marzo 2024, n. 10236 - Ramacci, pres.; Reynaud, est.; Seccia, P.M. (parz. diff.) - Consiglieri, ric. (*Conferma Trib. Genova 3 maggio 2023*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Violazione delle prescrizioni impartite nell'AIA - Fattispecie penale.

Secondo la definizione contenuta nell'art. 183, lett. n), d.lgs. n. 152/2006, per «gestione dei rifiuti» s'intende, per quanto qui interessa, anche «lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento». In forza della vigente legislazione è evidente come le operazioni di estrazione, captazione, recupero energetico o termodistruzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti in discarica - comprese le relative operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti - siano rilevanti, qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, senza che al proposito rilevi la possibilità di qualificare o meno il biogas come rifiuto. La violazione delle prescrizioni al proposito impartite nell'AIA, in conformità a quelle specifiche disposizioni di legge che ne attestano la significatività rispetto alla gestione dei rifiuti, integra dunque la fattispecie penale contestata (art. 29 quattuordecies, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) e non ricade tra quelle riconducibili al residuale illecito amministrativo previsto dall'art. 29 quattuordecies, comma 2, d.lgs. cit. (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 4 marzo 2022 n. 7874, Intiso, rv. 282.835, in *Quotidiano giuridico*, 2022, e in *Ambiente e sviluppo*, 2022, 4, 275; Cass. Sez. III 30 gennaio 2014 (ud. 17 dicembre 2013), Roda, rv. 259.247.